

OCCHIO AL LIBRETTO CONTRO IL SEQUESTRO DEL CAMPER REVISIONE PARTE 3^a

Negli ultimi mesi molte famiglie che viaggiavano in autocaravan sono state fermate dalle Forze dell'Ordine e, con enorme sorpresa, si sono viste contestare l'omessa revisione del veicolo, contravvenzionare e sequestrare il veicolo. Cosa era successo? Semplice: non tutti i camper sono uguali e tutto dipende dalla Carta di Circolazione. Infatti se sulla Carta di Circolazione troviamo la magica parola *Autocaravan* i tempi di revisione sono quelli inerenti le autocaravan mentre se appare altra dicitura tipo *Autoveicolo ad Uso Speciale, Furgone Attrezzato Uso Campeggio, Autocasa, Autoveicolo ad uso campeggio, ecc.* i tempi di re-

visione sono disgraziatamente quelli relativi agli *autoveicoli ad uso speciale!* Per modificare la Carta di Circolazione occorre presentare domanda alla Motorizzazione Civile e passare il relativo collaudo. *Attenzione*, prima di presentare domanda, occorre verificare se il camper ha tutte le caratteristiche per superare il collaudo in quanto molti camper (esempio quelli con tetto a soffietto, quelli senza il vano bagno, ecc.) non possono essere classificati Autocaravan. Coloro che hanno un'autocaravan di serie possono altresì recarsi direttamente alla Motorizzazione Civile ed accertarsi che sia possibile presentare solo la doman-

da, versando la relativa quota (L. 30/40.000), chiedendo solo la modifica del libretto senza passare il collaudo.

Il Coordinamento Camperisti, onde evitare ai camperisti discussioni con le Forze dell'Ordine nonché spiacevoli interruzioni di vacanze con relative sanzioni, invita i camperisti a controllare la Carta di Circolazione. Cogliete altresì l'occasione per verificare che il numero di telaio ed il numero dei passeggeri autorizzati sia identico a quello trascritto sulla Carta di Circolazione; un controllo necessario in quanto in diversi casi i dati non corrispondevano ed il camperista ha avuto il tempo di far apportare le necessarie modifiche evitando contestazioni durante il viaggio. Ultimo, ma primo per importanza, è il riscontro tra peso totale complessivo riportato sulla Carta di Circolazione e il peso reale del veicolo; per questo controllo basterà passare da una pesa pubblica per poi viaggiare in sicurezza e trascorrere piacevoli vacanze.

Pier Luigi Ciolli

il Resto del Carlino

REDAZIONE

REGGIO EMILIA

SPORTELLI RECLAMI / LE RISPOSTE AI NOSTRI LETTORI

La revisione dei camper

Un giallo nei tempi previsti.

Quando è che i «camper» devono essere sottoposti a revisione, se sono classificati come «autocaravan» sulla carta di circolazione? E se lo sono come «autoveicoli ad uso speciale»? Nel mio caso, l'automezzo è stato immatricolato nel 1990, ha targa dispari, e sulla carta di circolazione è indicato come «autocaravan». Anche in questo caso, se la revisione fosse necessaria, vige lo scaglionamento per trimestri a seconda del numero di targa?

Lettera firmata

Risponde

Ing. Bruno Giordano
direttore provinciale
della motorizzazione civile:

Fino all'anno scorso la differenza, classificazione tra i veicoli immatricolati come «uso speciale» (fino al 1984) e quelli immatricolati come «autocaravan» (dal 1985 in poi), ha causato confusione nel definire i termini di revisione dei «camper». Ma a partire da quest'anno, anche se probabilmente solo per l'anno in corso, la circolare applicativa del decreto ministeriale (che ha assimilato

usi speciali e autocaravan) ha stabilito che sono tenuti a visita di revisione i «camper» con targa dispari immatricolati fino al 1990, e con targa pari immatricolati fino al 1991. Questo, indipendentemente dalla dicitura riportata sulla carta di circolazione.

Nel caso specifico, però, dato che il D.M. prevede che gli autocaravan immatricolati nel '90 con targa dispari, fossero revisionati l'anno passato, cosa evidentemente non più possibile, questi sono tenuti a farlo nell'anno in corso (1994). Ovviamente vi-

ge lo scaglionamento tri-

strale. Quanto espresso, è altresì la condotta che l'ufficio provinciale della motorizzazione di Reggio Emilia, secondo l'interpretazione che ha fatto della normativa in vigore.

li 04 MAG. 1994